Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) - Triennio 2025 - 2027

S I V O S.r.l.
Ollomont (AO) Località Capoluogo, 47

Registro Imprese 01055860074 - REA AO-64285
Partita IVA – Codice Fiscale 01055860074

Indice

01) Oggetto e finalità 2

02) Definizione di corruzione 4

03) Contesto esterno.....5

04) Contesto interno 9

05) Nomina del RPCT.....9

06) Contenuti del Piano.....11

07) Trasparenza.....12

08) Obblighi di trasparenza.....13

09) Mappatura e gestione del rischio..... 14

10) Strumenti di controllo e monitoraggio.....17

11) Codice etico e di Comportamento.....19

12) Formazione.....20

13) Tutela del dipendente che segnala illeciti/Rotazione del personale.....20

14) Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore.....21

15) Adeguamento del piano e clausola di rinvio.....22

1) Oggetto e finalità

La legge n. 190 del 2012, finalizzata a contrastare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione, menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome ed enti locali.

Come previsto dal vigente Piano Nazionale Anticorruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, quale la società ***SIVO srl***, sono tenuti ad approvare un Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.) con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle attività gestionali societarie al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione e integra un programma di attività contenente le misure di prevenzione, specifiche per l'attività sociale, idonee a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità, in coerenza con le finalità della legge 190/2012.

Il successivo decreto legislativo 97/2016, che ha modificato ulteriormente il decreto legislativo 33/2013, nonché la legge 190/2012, è intervenuto sui contenuti della normativa anticorruzione, prevedendo la creazione di un documento denominato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), il quale integra anche il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge e in coerenza con le disposizioni contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA), con il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la Società intende definire un sistema di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità, integrato con il Codice Etico. Il PTPCT infatti ha l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controllo attuati dalla Società, al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale.

Il presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza viene adottato in conformità agli indirizzi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Piano Nazionale Anticorruzione e si colloca in una linea di continuità con i precedenti PTCT e di progressivo allineamento alle prescrizioni contenute nel PNA 2022, adottati con delibera ANAC n. 7 del 17

gennaio 2023 e con l'aggiornamento 2024 al PNA 2022 stesso, di cui è stata disposta la consultazione pubblica fino al 13 gennaio 2025.

Nella redazione del presente documento si tiene inoltre conto di quanto contenuto negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" approvato dal Consiglio dell'ANAC in data 02 febbraio 2022.

Preliminarmente occorre evidenziare che la Società non rientra tra i soggetti tenuti all'adozione del PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione - ai sensi del D.L. n. 80/2021 e, pertanto, è stata tendenzialmente riconfermata l'impostazione dei precedenti Piani, rivisto con cadenza triennale non ritenendo necessario provvedere con aggiornamento annuale, in quanto:

- non si sono verificati fenomeni di maladministration
- non sono intervenute modifiche organizzative rilevanti
- non sono stati modificati gli obiettivi strategici.

Si procede quindi secondo le indicazioni del PNA il quale specifica che "La corretta ed efficace predisposizione di misure di prevenzione della corruzione contribuisce ad una rinnovata sensibilità culturale in cui la prevenzione della corruzione non sia intesa come onere aggiuntivo all'agire quotidiano delle amministrazioni, ma sia essa stessa considerata nell'impostazione ordinaria della gestione amministrativa per il miglior funzionamento dell'amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese."

"In quest'ottica, la prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico e per la creazione del valore pubblico e ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione o ente. Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa."

La Legge 190/2012 vieta che l'elaborazione dei PTPCT sia affidata all'esterno (art. 1, co. 8). Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione dei piani un'attività da svolgere necessariamente da parte chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente societaro interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali e della possibilità di identificare i profili

di rischio; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche della specifica amministrazione o ente.

2) Definizione di corruzione

La legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto ampio di "corruzione" in cui rilevano non solo i reati contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati nel Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, vengano in evidenza situazioni di "cattiva amministrazione" nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dalla cura dell'interesse pubblico.

La corruzione indica infatti, in senso generico, la condotta di un soggetto che, in cambio di denaro oppure di altre utilità e/o vantaggi, agisce contro i propri doveri ed obblighi.

Preliminarmente è quindi necessario riportare il concetto di "corruzione" all'interno del presente Piano, partendo dalla definizione enunciata dall'ANAC nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e riconfermata nel Piano Nazionale Anticorruzione 2017, che delinea il termine di "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Al riguardo occorre fare riferimento ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Il concetto di "corruzione" preso in considerazione dal documento è inteso in senso lato, nell'accezione più ampia prevista dal PNA (Circolare nr. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica) come: "le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati".

La corruzione si presenta dunque come un comportamento illecito che si verifica quando una persona in una posizione di potere utilizza la propria autorità per ottenere vantaggi personali, spesso in cambio di favori o denaro. Questo può includere pratiche come il pagamento di tangenti, l'abuso di potere o la manipolazione di decisioni pubbliche per interessi privati. È un fenomeno che

può danneggiare la fiducia nelle istituzioni ed allo stesso tempo compromettere il funzionamento della società.

In considerazione della particolare natura della società (in controllo pubblico) e del fatto che realizza una produzione di utilità ambientale pubblica (produzione di energia elettrica da una risorsa naturale rinnovabile con finalità di salvaguardia ambientale contribuendo alla riduzione dei gas ad effetto serra), non si può escludere che venga riconosciuta ai dipendenti[1]/rappresentanti della società, nello svolgimento di alcune attività, la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio e che quindi il reato in questione possa essere commesso sia dal lato attivo che passivo.

3) Contesto esterno

L'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dalle modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016.

Le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso e più ampio rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPCT e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

L'articolo 2 bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 97/2016, prevede al comma 2:

"2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo

[1] Pur non essendo ad oggi la Società titolare di rapporti di lavoro subordinato, si è ritenuto di far riferimento al personale dipendente nell'ambito di una definizione di portata generale, coerente con la normativa in materia.

che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni."

Le società sopra richiamate hanno conseguentemente l'obbligo di approvare i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'analisi del contesto esterno restituisce all'amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione o ente opera, acquisendo ed interpretando, in termini di rischio corruttivo rispetto alla propria amministrazione/ente, sia le principali dinamiche territoriali o settoriali, sia le influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione/ente potrebbe essere sottoposto. Anche nella fase di elaborazione del contesto esterno risulta opportuno - compatibilmente con la sostenibilità di tale attività e in una logica di gradualità progressiva - il confronto con gli stakeholders esterni mediante le forme di ascolto in grado di assicurare una partecipazione effettiva dei portatori di interesse.

Nell'ambito di tale obbligo l'analisi del contesto esterno rappresenta una fase indispensabile del processo di gestione del rischio, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Società in considerazione delle specificità dell'ambiente in cui esso opera, ossia delle dinamiche sociali, economiche e culturali che si verificano nel territorio presso il quale esso è localizzata.

Vengono così in rilievo, ad esempio, i dati relativi a:

- contesto economico e sociale;
- presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso;
- reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato;
- informazioni acquisite con indagini relative agli stakeholders di riferimento;
- criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio.

La corruzione, in quanto fattispecie penalmente rilevante, si colloca tra i fenomeni di allarme sociale forieri di recare minaccia ed in considerazione di tale problematica tale la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2022 ha istituito l'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso, che ha sede presso il Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Nella sua Relazione del giugno 2024 l'Osservatorio regionale permanente conferma di aver avviato l'attività di mappatura socio-economica sulla presenza della criminalità organizzata sul territorio valdostano.

A seguito del lavoro dallo stesso effettuato è risultato che "Il grado di attenzione, la capacità di risposta delle Istituzioni e un tessuto sociale coeso, in grado di dialogare in maniera costruttiva, anche con le forze dell'ordine e la magistratura, rende un territorio meno aggredibile. Alcuni di questi elementi sono evidentemente mancati in Valle d'Aosta nelle ultime decadi. Lo fotografano le sentenze, alcune delle quali definitive. L'auspicio è che si possano riparare le storture del passato, costruendo una rete in grado di riconoscere gli alert e trarne le dovute conclusioni."

All'interno del tessuto sociale ed economico valdostano, la Società di cui si tratta risulta essere soggetto di diritto privato costituita ai sensi dell'articolo 2247 del codice civile, nella quale l'Ente pubblico è intervenuto per l'esercizio di un'attività economica svolta allo scopo di dividere gli utili conseguiti.

Quale soggetto investitore il Comune risulta in possesso di una partecipazione mirata ad ottenere un profitto senza che la stessa comporti elementi di aiuto a favore dell'impresa partecipata o che venga utilizzata per trasferire risorse a favore di terzi beneficiari per servizi gratuiti.

La natura privata di tale società non è solo formale, in quanto la stessa, nello svolgimento della sua attività, di fatto utilizza risorse di tipo privato e può gestire l'attività in completa autonomia.

La società agisce pertanto da produttore di un bene destinato alla vendita e non destinato a consumi collettivi o individuali (nel senso di fornitura di servizi pubblici o svolgimento di funzioni pubbliche) e la produzione non è in alcun modo finanziata da risorse pubbliche (se non quelle riservate a qualunque soggetto privato/pubblico come i certificati verdi).

Va sottolineato inoltre che la società non ha mai effettuato servizi a favore dei Comuni soci, in quanto la produzione di energia elettrica non è mai stata fornita all'ente stesso, ma ceduta sul libero mercato.

Si segnala infine come, nella costituzione di questa società, il ruolo centrale dell'amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale abbia fatto superare l'apparente contraddizione fra il perseguimento dello scopo pubblico, cui è tenuto il Socio pubblico, e il fine di lucro che informa il soggetto societario, ovvero la necessità di individuare quale sia l'equilibrio fra l'articolo 112 del d.lgs. 267/2000 e l'articolo 2247 del codice civile.

Lo statuto del Comune individua infatti tra le altre finalità della propria azione, anche la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, unitamente alla tutela ed allo sviluppo delle risorse naturali ambientali, quali l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

I principali portatori di interesse della Società possono quindi essere individuati in:

- ente locale controllante
- la componente societaria privata della società
- cittadini
- operatori economici
- associazioni ambientaliste, di categoria e di tutela degli interessi diffusi.

La società, costituita in tempi non recenti, ha avuto il seguente iter di formazione e di successiva gestione:

1. è stata costituita nella forma di società a responsabilità limitata;

2. ha avuto tempi medio/lunghi di costituzione e avviamento legati unicamente alla richiesta di concessione per lo sfruttamento delle acque a scopo idroelettrico;

3. ha affidato a terzi la realizzazione della centrale idroelettrica e delle opere alla stessa collegate (opere di captazione delle acque, canalizzazione delle stesse, elettrodotto);

4. terminata la realizzazione della struttura ha utilizzato lo strumento del lease back, cedendo la stessa centrale ad una società di leasing, la quale la riaffitta alla società stessa.

Questo ha permesso di finanziare mediante il leasing la realizzazione della centrale, pagato nel corso degli anni mediante la corresponsione dei canoni di locazione alla società di leasing;

5. Tale modalità di finanziamento è stata sostituita con la stipula di un contratto di mutuo, tuttora in corso di restituzione.

6. la società svolge unicamente l'attività di produzione di energia elettrica; la stessa viene collocata sul libero mercato.

Per lo svolgimento della propria attività la società, avendo dimensioni modeste, non ha propri dipendenti, ma si avvale di soggetti esterni, sia per i servizi amministrativi che per i servizi di gestione e manutenzione della struttura.

4) Contesto interno

Per il contesto interno la selezione delle informazioni e dei dati è funzionale sia a rappresentare l'organizzazione, sia ad individuare quegli elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione.

L'esame e la conseguente mappatura dei processi in cui si svolge l'attività della Società costituisce una parte fondamentale dell'analisi di contesto interno. Una buona programmazione delle misure di prevenzione della corruzione richiede che si lavori per una mappatura dei processi integrata al fine di far confluire obiettivi di performance, misure di prevenzione della corruzione e programmazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

La mappatura consiste infatti nella individuazione e analisi dei processi organizzativi propri dell'ente societario, con l'obiettivo di esaminare gradualmente l'intera attività svolta per l'identificazione di aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi; per questo la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

È inoltre necessario che i dati utilizzati per l'analisi del contesto interno siano aggiornati e che nella descrizione della propria organizzazione l'ente fornisca dati completi anche per inquadrare correttamente le dimensioni della struttura e la sua organizzazione in termini di posizioni organizzative o simili.

5) Nomina R P C T

Le società "controllate" dalle Pubbliche Amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT), secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 7 della L. 190/2012, a cui spetta predisporre le opportune misure organizzative.

Le funzioni di controllo e prevenzione della corruzione sono attribuite al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

La disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) :

a) provvede ad approfondire la conoscenza sul funzionamento di ogni area aziendale;
b) elabora e propone ai soci il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo eventualmente le modifiche necessarie, in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della società o di novità normative cogenti;
d) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti[2] con riferimento agli ambiti operativi particolarmente esposti alla corruzione;
e) riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno;
f) rileva eventuali inadempienze e le segnala agli organi competenti;
g) espleta le funzioni di responsabile della trasparenza, monitorando l'adempimento degli obblighi ad essa relativi e gestendo l'accesso civico;
h) quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando i casi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Occorre evidenziare che la Società rientra nel perimetro delle cosiddette "società di ridotte dimensioni", sia in termini di volume di fatturato che in termini di personale, e va evidenziato come la stessa non sia dotata di struttura organizzativa, con ciò rendendo difficile individuare soggetti, con i requisiti di cui alla Delibera ANAC n. 1134/2017.

Al fine di realizzare l'attività operativa del RPCT e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Piano, l'Amministratore delegato assume la funzione di Referente interno per la

[2] Vedi nota 1

prevenzione della corruzione, assicurando i flussi informativi quale RPCT e proponendo misure di prevenzione sulla scorta della propria esperienza professionale.

L'Amministratore mantiene il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione al ruolo ricoperto.

Dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.

Per garantire infine la massima partecipazione anche dei soggetti portatori di interesse esterni come indicati nel paragrafo 3), il RPCT mantiene una costante consultazione con gli stessi per acquisire eventuali proposte in merito.

6) Contenuti del Piano

Gli enti di diritto privato tenuti ad adottare i PTPCT continuano a seguire le indicazioni metodologiche già elaborate dall'Autorità e si attengono a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1134/2017.

Per quanto riguarda la trasparenza, gli enti con meno di cinquanta dipendenti seguono le indicazioni già date dall'Autorità nelle delibere nn. 1310/2016 e 1134/2017 unitamente alle misure di semplificazione indicate dall'Autorità al § 10 "Semplificazioni per le amministrazioni ed enti con meno di cinquanta dipendenti". Le semplificazioni elaborate si riferiscono sia alla fase di programmazione delle misure, sia al monitoraggio.

Il Piano si sviluppa in due fasi essenziali: mappatura del rischio e gestione del rischio.
In particolare il Piano:

a) individua, tra le attività proprie e secondo le specifiche gestionali ed organizzative della società, quelle più esposte al rischio di corruzione;
b) configura un sistema di controllo e monitoraggio sull'attuazione del Piano;
c) definisce apposito codice etico e di comportamento;
d) individua le modalità di attuazione della trasparenza, individuando le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente;

e) garantisce l'applicazione della disciplina relativa all'accesso civico relativa alla richiesta di ottenere visione o copia di documenti o informazioni nei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti;
f) prevede un sistema di verifica sulla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità con riferimento agli incarichi di amministratore, come definite dal decreto legislativo 39/2013, applicabile in quanto compatibile con la forma societaria.

Un sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti e un meccanismo di rotazione a livello organizzativo non sono contenuti nel presente Piano in quanto la Società non risulta titolare di rapporti di lavoro subordinato.

7) Trasparenza

Il principio della Trasparenza, definito come accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

A tal fine la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

Essa rappresenta un'importante e fondamentale modalità operativa di attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione, realizzata dando applicazione ai principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni disciplinati dal d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, costituendo uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e, più in generale, di qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento dell'organizzazione. La pubblicazione delle informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

A seguito della pubblicazione delle Linee Guida sulle società in controllo pubblico di fine 2017 e sull'indicazione di applicabilità delle norme sulla trasparenza, la Società persegue gli obblighi in tema di trasparenza attraverso l'aggiornamento e pubblicazione, sul proprio sito alla sezione "Società Trasparente", dei dati e dei documenti previsti dalla normativa secondo quanto indicato nelle linee guida o comunque attinenti allo spirito della stessa.

In relazione agli obblighi sulla trasparenza la Società sarà pertanto tenuta:

a) alla nomina di un Responsabile per la trasparenza coincidente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
b) alla realizzazione della sezione specifica nel proprio sito Internet;
c) alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
d) all'organizzazione di un sistema che fornisca risposte ai cittadini, con particolare riguardo ai dati non pubblicati sul sito;
e) all'organizzazione delle modalità di esercizio della trasparenza che contenga la definizione di tutte le predette attività da integrare all'interno del documento unitario che contiene le misure anticorruzione.

8) Obblighi di trasparenza

Ricordando che la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto per la prevenzione della corruzione delineato dal legislatore, l'adempimento agli obblighi di trasparenza è inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Nel PNA, l'ANAC ha ricordato che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza deve essere parte fondamentale del PTPCT e, pertanto, la Società ha destinato la presente sezione del Piano all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni.

Al fine di sostenere gli enti economici controllati, il legislatore ha previsto modalità semplificate di predisposizione del PNPCT che riguardano quanto dedicato alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e che si riferiscono sia alla fase di programmazione delle misure, sia al monitoraggio.

Va evidenziato che, anche in caso di non completa descrizione dei processi, una corretta ed adeguata attuazione della misura della trasparenza come prevista dal d.lgs. n. 33/2013 può rappresentare un buon presidio e che il rafforzamento del monitoraggio non comporta un onere

aggiuntivo bensì, nel compensare le semplificazioni nell'attività di pianificazione delle misure, garantisce effettività e sostenibilità al sistema di prevenzione.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza competono le seguenti attività:

- la predisposizione e l'aggiornamento del PTPCT in relazione alla normativa.
- il coordinamento e il controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la continuità, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- la promozione di appositi incontri e riunioni con quanti collaborano alle attività della società al fine dell'aggiornamento periodico del programma e delle informazioni pubblicate;
- la segnalazione all'organo di indirizzo politico, alla CIV e all'ANAC dei casi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione;
- il controllo della regolare attuazione dell'accesso civico semplice e generalizzato.

La pubblicazione delle informazioni previste dalla normativa verrà fatta sul sito della società, dalla cui homepage è possibile accedere direttamente alla sezione "Società trasparente".

9) Mappatura e gestione del rischio

Il PTPCT individua le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, in modo da poter attivare specifiche misure di prevenzione, ed assicura adeguati livelli di trasparenza.

L'identificazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione", intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012 e richiede che, per ciascuna attività, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione considerando il contesto esterno ed interno alla società.

Per l'analisi del rischio è stata considerata anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.

I rischi sono identificabili:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

- applicando i criteri di discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto organizzativo, impatto di immagine.

Per l'analisi del rischio si è presa in considerazione anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.

Cause che possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro, quali ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

- mancanza di controlli relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità.

La mappatura dei rischi è avvenuta in conformità a quanto disposto nell'Allegato 1 al PNA 2019, quale documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici (es. contratti pubblici, sanità, istituzioni universitarie, ecc.) riportati nei PNA.

Si è, dunque, cercato di concentrare l'attenzione verso la conoscenza del contesto peculiare della Società ed operativo dell'attività esercitata, piuttosto che sulla meccanica applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio.

Si è effettuata una ricognizione degli ambiti operativi potenzialmente esposti al rischio di corruzione, rilevando come l'attività più frequentemente esposta al verificarsi del rischio corruttivo è da ricondursi ai contratti per la gestione amministrativa e per la gestione operativa dell'impianto che necessita di un operatore particolarmente qualificato nello specifico settore, che disponga di attrezzature, personale e categorie SOA adeguate per svolgere detto servizio, nonché ai contatti per la fornitura del materiale e delle dotazioni che garantiscono il corretto funzionamento della centralina.

In particolare da monitorare la fase esecutiva dei contratti di gestione e di fornitura affinché non si determinino situazioni di "cattiva gestione", tenuto conto dell'elemento *partecipazione pubblica*.

In termini preventivi risulta centrale il ruolo svolto dal RPCT, anche se una particolare azione di prevenzione può essere valutata nell'identificare un soggetto esterno indipendente, di profilo tecnico-specialistico, che periodicamente proceda sia ad una verifica documentale dei contratti stipulati sia ad un controllo della fase esecutiva degli stessi.

Parallelamente risulta valida una forma di supervisione contabile concernente la gestione amministrativa della Società, attraverso la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

Di seguito viene rappresentata una descrizione delle attività "sotto osservazione", indicative della gestione operativa dell'impianto:

- monitoraggio e telesorveglianza continui con eventuali interventi di ripristino della funzionalità;
- conduzione e manutenzione ordinaria sia programmata che preventiva, anche mediante coordinamento di interventi specialistici eventualmente richiesti in casi particolari;
- creazione di un modello d'archiviazione della documentazione impiantistica e degli interventi effettuati con possibilità di raccolta delle informazioni numeriche, grafiche e fotografiche con apposito software a disposizione dell'Utilizzatore e della proprietà;
- disponibilità immediata dei principali pezzi di ricambio elettromeccanici per interventi urgenti;
- possibilità di consultazione di apposito sito telematico sul quale sono resi disponibili i principali dati di funzionamento dell'impianto;
- predisposizione di una rete di trasmissione dati di emergenza;
- disponibilità per collaborazione e rapporti con enti interessati (Asl, Demanio, Deval, Rava, Agenzia delle Dogane, visite scolastiche);
- manutenzione ordinaria dei presidi antincendio;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- aggiornamento firmware del firewall e verifica protezioni da legge;
- forniture del materiale e delle dotazioni che si rende necessario sostituire od implementare al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto;

Di seguito una descrizione delle principali attività “sotto osservazione”, indicative della gestione amministrativa della Società:

- lettura periodica e mensile dei contatori Deval ed Agenzia delle dogane, come da disposizioni dei vari enti (GSE - TERNA - ARERA);
- predisposizione e tenuta della corrispondenza diversa (postale, e-mail, pec)
- effettuazione delle movimentazioni bancarie;
- gestione dei flussi di fatturazione elettronica attiva (creazione files xml, invio a sistema di interscambio, conservazione elettronica) e passiva (ricezione dei files xml, registrazione sul programma di contabilità e conservazione elettronica);
- predisposizione e invio delle liquidazioni IVA periodiche;
- tenuta della contabilità e stampa registri, gestione archivi, contabilità IVA e registri obbligatori;
- stesura del bilancio d’esercizio e rapporti con i consulenti e Revisore legale dei conti;
- compilazione delle dichiarazioni e delle denunce previste in materia fiscale;
- controllo periodico della situazione economica e finanziaria della società tramite bilancini di verifica e cash flow finanziario;
- caricamento documenti sul sito;
- archiviazione elettronica e cartacea di fatture e tutti i documenti.

10) Strumenti di controllo e monitoraggio

ANAC ha dato indicazioni quale supporto operativo agli enti e società partecipate per rafforzare il ruolo del monitoraggio come snodo cruciale del processo di gestione del rischio, volto sia a verificare l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione programmate sia l’effettiva capacità della strategia programmata di contenere il rischio corruttivo. Questa attività consente, poi, di introdurre azioni correttive e di adeguare la sezione anticorruzione e trasparenza ai cambiamenti e alle dinamiche dell’amministrazione.

Una buona attuazione del monitoraggio è conseguenza di una buona pianificazione a monte, per tale motivo vanno evitati monitoraggi solo formali. Un monitoraggio effettivo consente di accertarsi dell’attuazione delle misure programmate e di tracciare i casi in cui le misure, pur se attuate, in realtà sono perfettibili e possono essere rese più sostenibili, concrete, chiare, utili e non ridondanti.

Il monitoraggio sul PTPCT riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio. L'obiettivo è considerare eventuali ulteriori elementi che possano incidere sulla strategia di prevenzione della corruzione, se necessario modificare il sistema di gestione del rischio per migliorare i presidi adottati, potenziando e rafforzando gli strumenti in atto, eventualmente promuovendone di nuovi.

La rilevazione e l'analisi prima e il monitoraggio poi dei processi non appesantiscono il sistema, ma rappresentano strumenti attraverso i quali l'amministrazione misura, controlla e migliora se stessa.

Il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza è volto a verificare se l'ente economico ha individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" e, nel contempo, consente al RPCT di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione si connota per essere:
- un controllo successivo;
- relativo a tutti gli atti pubblicati nella sezione AT;
- totale e non parziale (per gli enti di piccole dimensioni il monitoraggio può essere limitato ad un campione).

L'attività di controllo viene prevista, con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nel modo seguente:

- monitorare, per le attività più importanti, i termini di conclusione delle stesse;
- monitorare i rapporti tra la società ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- procedere ad una ricognizione costante della normativa atta a contrastare il fenomeno della corruzione;
- procedere all'attuazione ed all'integrazione degli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal più recente d.lgs. 33/2013 e dalla delibera ANAC n.

1134 del 8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

- adempiere agli obblighi di trasparenza sul sito della società e verificare in modo continuativo il corretto assolvimento degli obblighi stessi;
- definire le procedure di monitoraggio specifiche per le eventuali criticità riscontrate;
- revisionare, se necessario, le procedure poste in essere;
- informare periodicamente i soci sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Il RPCT può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla Società, purché sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

11) Codice etico e di Comportamento

La Società ***SIVO srl***, si è dotata da tempo di un Codice Etico che definisce i principi fondamentali e le regole di comportamento, nonché le responsabilità che essa riconosce, rispetta e assume come valore e come vincolo cui sono tenuti tutti coloro che agiscono nel contesto della Società.

Esso precisa i principi e le condotte che la Società s'impegna ad adottare nelle proprie attività e nella realtà in cui essa opera e rappresenta l'elemento fondante per i differenti strumenti di organizzazione e gestione della Società in sintonia con le indicazioni del PTPCT.

Il Codice etico allegato, è stato redatto sulla base dei principi generali discendenti dalla legge 190/2012, mutuando l'impostazione propria dei codici predisposti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il Codice di comportamento è finalizzato ad assicurare gli aspetti seguenti:

- Rispetto delle istituzioni e delle norme
- Onestà e correttezza
- Trasparenza e completezza dell'informazione
- Tutela della riservatezza e della privacy
- Contrasto all'illegalità

- Prevenzione e riduzione dei conflitti di interesse
- Uguaglianza, rispetto della persona e parità di trattamento
- Sostenibilità
- Salute e sicurezza
- Ambiente.

Il Codice esprime in particolare impegni e responsabilità etici che devono essere adottati anche da coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

12) Formazione

Nell'ambito della prevenzione della corruzione, un ruolo particolarmente importante è rivestito dall'attività di formazione e informazione. Per tale motivo, la Società s'impegna a favorire programmi di comunicazione e formazione al fine di garantire il passaggio del flusso delle informazioni in merito all'adozione del PTPCT nonché alla divulgazione dei principali contenuti della Legge Anticorruzione, dei Decreti attuativi e degli obblighi dagli stessi derivanti a tutti i destinatari.

Sarà programmata apposita formazione diretta al R.P.C.T. indirizzata prioritariamente all'ambito tematico di riferimento, con particolare attenzione agli aspetti applicativi della normativa alle società in controllo pubblico.

13) Tutela del dipendente che segnala illeciti /Rotazione del personale

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo, riguardante la protezione delle persone che segnalano illeciti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Il Decreto raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, volta a una maggiore tutela del segnalante (whistleblower).

La disciplina è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato. Attraverso la segnalazione, il Whistleblower dovrebbe contribuire all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla singola gestione societaria, oltre a partecipare ad un

processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e quindi, di riflesso, anche per l'interesse pubblico collettivo.

La disposizione prevede tre diversi tipi di tutela per il dipendente denunciante:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione (la ratio è chiaramente quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli);

- la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;

- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Con riferimento all'attuale assetto societario, tale strumento non riveste ad oggi un'utilità concreta non avendo la Società personale dipendente.

Analoga considerazione vale per le misure di rotazione del personale dipendente, quale azione preventiva prevista dalle direttive ANAC.

14) Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore

Il decreto legislativo 39/2013 disciplina la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi, che, per gli amministratori delle società partecipate, prevede le seguenti cause ostative:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale";
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale";
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

La Società adempie a quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013 in materia d'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso enti privati in controllo pubblico mediante vigilanza demandata al RPCT (Delibera ANAC 833/2016).

La Società adotta conseguentemente le seguenti misure necessarie ad assicurare il rispetto di quanto sopra:

a) inserirà espressamente le cause di inconferibilità ed incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;

b) i soggetti interessati renderanno la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto solo qualora sopravvenga una causa di incompatibilità;

c) sarà effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) un'attività di vigilanza, consistente nella verifica sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità a carico dell'amministratore, anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

15) Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia ovvero per integrare/aggiornare le misure di prevenzione come pure per inserire specifici contenuti da parte della Società ovvero ancora in caso di proposte di aggiornamento/miglioramento provenienti da portatori di interessi.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito della società.